

## **Il “nuovo” reato di epidemia colposa omissiva *post* Sezioni Unite. Riflessioni giuridiche e (breve) spunti operativi per dirigenti sanitari.**

di **Nicolò Laitempergher**

NOTA A CASS. PEN., SEZ. UN., SENT. 28 LUGLIO 2025 (UD. 10 APRILE 2025), N. 11982

**Sommario.** **1.** Premessa: le indagini nate durante il periodo pandemico e i temi giuridici rilevanti. – **2.** Il delitto di epidemia colposa. – **3.** Il nuovo orientamento espresso dalla Suprema Corte. – **4.** Conclusioni: misure efficaci di gestione del rischio.

### **1. Premessa: le indagini nate durante il periodo pandemico e i temi giuridici rilevanti.**

Durante il periodo pandemico sono sorti diversi procedimenti aventi ad oggetto altrettante ipotesi di reato collegate a decessi (o patologie) avvenuti in contesti ospedalieri, sociosanitari e socioassistenziali, che hanno visto sottoposti ad indagine infermieri, medici e dirigenti sanitari in relazione ad eventi lesivi legati al cd. coronavirus.

La costruzione accusatoria ruotava attorno ai numerosi casi di decessi – o, in casi meno gravi, a patologie covid correlate – occorsi nelle strutture e si concretizzava nella contestazione del reato di omicidio colposo (o lesioni colpose), rilevando la violazione dell’art. 590 *sexies* c.p.<sup>1</sup>.

In talune vicende la fattispecie risultava aggravata ai sensi del terzo comma dell’art. 590 c.p.<sup>2</sup>, poiché le patologie derivanti dalla contrazione dell’agente patogeno avevano colpito anche gli operatori sanitari ivi impiegati, eventi di cui rispondevano i datori di lavoro o gli altri soggetti individuati ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

Dal punto di vista della regola cautelare violata, si contestava quindi l’omessa adozione di misure che avrebbero potuto (*rectius* dovuto) impedire la concretizzazione degli eventi lesivi costitutivi dei reati *de quo*.

---

<sup>1</sup> Tale articolo è rubricato “*Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario*”.

<sup>2</sup> Si tratta della aggravante della “*violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro*”. L’art. 590 *sexies* c.p. fa esplicito rinvio a tale norma.

Per quanto più ci interessa oggi, in alcune vicende processuali – ovvero sia quelle aventi ad oggetto contesti numericamente più importanti – le ipotesi investigative contemplavano spesso la contestazione del reato di epidemia colposa, costruito giuridico imperniato sul combinato disposto degli art. 438 e art. 452 c.p.

Si tratta di un reato che nella prassi aveva avuto fino ad allora scarsissime applicazioni (il *leading case* riguardava la diffusione di alcuni agenti patogeni in un acquedotto civico<sup>3</sup>), con la conseguenza che anche le pronunce della Suprema Corte sul punto si contavano sulle dita di una mano.

Data la complessità e l'unicità dell'inedito contesto sociale in cui si sono inserite le contestazioni di cui si è detto, circostanza che ha necessariamente condizionato e orientato le valutazioni scientifiche e giuridiche in materia, sono state molteplici le tematiche di discussione che tali vicende processuali hanno sviscerato in dottrina.

Considerando gli elementi costitutivi delle fattispecie contestate, si è discusso di nesso causale (che deve sussistere *in primis* tra patologia ed evento lesivo, dovendosi escludere decorsi causali alternativi<sup>4</sup> e, inoltre, tra condotta ed evento) e – in particolare – si è trattato di verificare se vi fossero leggi scientifiche di copertura attendibili idonee ad accertare che il contagio fosse avvenuto in funzione di una determinata circostanza (teorie scientifiche non rientranti, quindi, nella c.d. *junk science*, così come puntualmente spiegato dalla sentenza Cozzini<sup>5</sup>).

Ancora, è necessario accertare secondo un giudizio prognostico se la condotta alternativa lecita, ovvero sia quella che avrebbe evitato la verifica dell'evento, si sarebbe potuta richiedere all'agente alla luce delle contingenze fattuali sussistenti al momento dei fatti (numerose sono le pronunce in tema di prevedibilità dell'evento ed esigibilità della condotta alternativa in tema di reati colposi omissivi<sup>6</sup>).

<sup>3</sup> Cass. pen., Sez. I, Sent. n. 9133/2017.

<sup>4</sup> Quindi, nel caso di specie, che l'evento lesivo sia dipeso dalla contrazione del virus SARS-CoV-2 che ha cagionato poi la patologia, non da altri fattori.

<sup>5</sup> Cass. pen., Sez. IV, Sent. n. 43786/2010.

<sup>6</sup> Partendo dalla celebre pronuncia n. 364/1988 della Corte costituzionale, che ha trattato il tema della ignoranza inescusabile della norma penale, così positivizzando il principio di colpevolezza, vi sono state una serie di sentenze di legittimità che ne hanno enunciato alcuni corollari (tra cui, appunto, l'evitabilità e la prevedibilità dell'evento). Si veda, ad esempio, Cass. pen., sez. IV, n. 30616/2024 (vicenda "Jolly Nero"), che ha da ultimo ribadito come, "*l'individuazione della regola cautelare non scritta eventualmente violata non deve essere frutto di una elaborazione creativa, fondata su una valutazione ricavata "ex post" ad evento avvenuto e in maniera del tutto astratta e svincolata dal caso concreto, ma deve discendere da un processo ricognitivo che individui i tratti tipici dell'evento, per poi procedere formulando l'interrogativo se questo fosse prevedibile ed evitabile "ex ante", con il rispetto della*

A valle di ciò, le vicende giudiziarie covid-correlate sembrano mostrare alcuni punti di contiguità con la materia ambientale.

Il SARS-cov2 può infatti essere considerato alla stregua di un agente chimico e, quindi, tanto la sua interazione con l'organismo, quanto le modalità di diffusione e di "comportamento" con l'ambiente circostante sono elementi che dovrebbero essere approfonditi – ed accertati – in sede giudiziale per verificare le eventuali responsabilità penali, dovendosi quindi accertare in entrambi i casi il nesso di causalità. Da questa prospettiva, senz'altro di interesse è il valore probatorio delle indagini epidemiologiche, utilizzate sia in vicende legate alla diffusione di agenti chimici (e, quindi, attinenti a contestazioni di c.d. disastro innominato ex art. 434 c.p.), per verificare l'impatto lesivo sulla popolazione<sup>7</sup>, sia in quelle di epidemia colposa di cui si discute oggi, per accertare le medesime circostanze in contesti, tuttavia, "chiusi".

Insomma, diverse sono le questioni giuridiche che gli interpreti avrebbero potuto affrontare nel caso concreto in vicende come quelle oggetto della nostra indagine: tuttavia, per quanto noto a chi scrive, la totalità di tali contestazioni si è conclusa in senso assolutorio – e senza addentrarsi nel merito di tali questioni giuridiche – in funzione di un orientamento giurisprudenziale maggioritario che negava la possibilità che tale reato potesse configurarsi in forma omissiva.

Invero, premesso che nelle già menzionate vicende si contestava all'agente di non aver adottato misure idonee a prevenire il reato verificatosi e non aver così impedito la realizzazione dell'evento, le valutazioni in punto di responsabilità penale venivano risolte "a monte", rilevando l'impossibilità di configurare tale reato in siffatte situazioni fattuali.

Tuttavia, dopo cinque anni dall'emersione delle prime vicende processuali, le Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione si sono pronunciate in senso diametralmente opposto a tale orientamento, ritenendo configurabile l'ipotesi di reato in esame anche in casi di condotta commissiva da parte dell'agente.

---

*regola cautelare in oggetto, alla luce delle conoscenze tecnico - scientifiche e delle massime di esperienza".* In punto di necessaria disamina dell'esigibilità in concreto della condotta alternativa salvifica, si veda, da ultimo, Cass. pen., Sez. III, Sent. n. 15486/2025.

<sup>7</sup> Sul tema, si veda M.C. Amoruso – L. Roccatagliata, *La prova epidemiologica del reato di disastro innominato al varco del ragionevole dubbio. Note in tema di causalità a margine della sentenza del Tribunale di Savona sul caso Tirreno Power*, in *Giurisprudenza Penale Web*, 2024, 3. Tale contributo offre una ricostruzione completa della giurisprudenza di legittimità in materia di nesso causale nei reati ambientali.

La pronuncia sembra quindi potenzialmente aprire la strada a “nuove” ipotesi di responsabilità, che dirigenti e responsabili delle strutture dovranno preventivamente fronteggiare attraverso l’adozione di protocolli e presidi che siano idonei e diretti ad evitare la propagazione di agenti patogeni nel contesto in cui operano.

## 2. Il delitto di epidemia colposa.

Il reato in esame sanziona la condotta di chi *“cagioni un’epidemia mediante la diffusione di germi patogeni”*, prevedendo l’art. 452 c.p. la punibilità di tale fattispecie – così come di altri delitti contro la salute pubblica – anche a titolo colposo.

Stando a quanto rilevato dalla dottrina, la diffusione dei germi patogeni può avvenire in qualunque modo, ossia attraverso lo spargimento in terra, in acqua o in aria, in sostanze alimentari, in luoghi chiusi o aperti, liberazione di animali infetti, messa in circolazione di portatori di germi o di cose provenienti da malati, inoculazione di germi a determinati individui, scarico di rifiuti in acqua e via dicendo<sup>8</sup>.

Si definisce, inoltre, epidemia non una qualunque malattia infettiva contagiosa, ma soltanto quella suscettibile di diffondersi nella popolazione in misura tale da aggredire, in uno stesso contesto di tempo, un numero rilevante di persone con carattere di straordinarietà (ad es. peste, colera, vaiolo, ecc.), non essendo peraltro sufficiente l’ammalarsi contemporaneo di più persone ed essendo necessario anche il pericolo di un’ulteriore diffusione del male<sup>9</sup>.

Il reato di epidemia è quindi un reato di evento, consistente, secondo la giurisprudenza che si esaminerà a breve, nell’insorgere di una malattia contagiosa che, per la sua spiccata diffusività, si presenta in grado di infettare, nel medesimo tempo e nello stesso luogo, una moltitudine di destinatari, recando con sé, in ragione della capacità di ulteriore espansione e di agevole propagazione, il pericolo di contaminare una porzione ancor più vasta di popolazione.

Ne consegue che le forme di contagio per contatto fisico tra agente e vittima, sebbene di per sé non estranee alla nozione di “diffusione di agenti patogeni” di cui all’art. 438 c.p., non costituiscono, di regola, antecedenti causali di detto fenomeno<sup>10</sup>.

Per quanto più ci interessa in questa sede, occorre osservare che, secondo la dottrina maggioritaria (disattesa dalla pronuncia in esame), il reato è a forma

<sup>8</sup> BATTAGLINI - BRUNO, *Incolunità pubblica (delitti contro la)*, p. 558.

<sup>9</sup> FIANDACA - MUSCO, *Diritto Penale – Parte Generale*, p. 538.

<sup>10</sup> Si veda Cass. pen., Sez. I, Sent. n. 48014/2019: in tale vicenda, in applicazione del principio, la S.C. ha escluso che integrasse gli estremi del delitto in parola la condotta dell’imputato che aveva consapevolmente trasmesso il virus dell’HIV.

vincolata, nel senso che vale a integrarlo la causazione di un'epidemia mediante la sola attività diffusione di agenti patogeni<sup>11</sup>.

Si è già anticipato sopra come sia tale "caratteristica" della fattispecie ad impedire la sua configurabilità nella forma omissiva.

Il punto di partenza è la distinzione tra reato a forma libera e reato a forma vincolata: il primo può essere commesso con qualsiasi condotta (caso di scuola è la fattispecie di omicidio, che punisce chiunque "cagioni" la morte di un uomo, senza vincolare le azioni causative del decesso a precise modalità o ipotesi), mentre il secondo presuppone che l'agente "segua" un preciso sviluppo modale della condotta affinché la stessa assuma rilievo penale (in questo caso, esempio scolastico è il delitto di truffa, dove il legislatore ha previsto che la condotta debba trarre in inganno la persona offesa attraverso l'esecuzione di "artifici o raggiri").

Tale differenza è significativa nella misura in cui, secondo la dottrina maggioritaria<sup>12</sup>, il reato a forma vincolata non potrebbe "combinarsi" con l'art. 40 capoverso c.p. che fonda i c.d. reati omissivi impropri, stabilendo la responsabilità penale di chiunque, pur essendo obbligato ad evitarlo, non impedisce un evento.

Senza dilungarci su tale aspetto, i reati nei quali l'evento deve essere cagionato secondo modalità comportamentali che richiedono un effettivo attivarsi del soggetto attivo (ad es., gli artifici e raggiri della truffa) sarebbero strutturalmente incompatibili con il disposto del predetto articolo, con la conseguenza che tutti i reati a forma vincolata non potrebbero dare luogo a corrispondenti reati omissivi impropri.

Ebbene, si è già detto che l'indirizzo giurisprudenziale fino ad oggi dominante, proprio in funzione di tali principi, circoscriveva la possibilità che tale reato potesse essere integrato solo se l'epidemia veniva causata da una condotta attiva dell'agente.

La Suprema Corte, invero, affermava ciò in base alla formulazione letterale della norma, ritenendo che la locuzione "mediante la diffusione di germi patogeni" richiedesse una condotta commissiva a forma vincolata.

Così, in una richiesta di archiviazione, la Pubblica Accusa osservava come in tali ipotesi *"non può essere ravvista la penale responsabilità degli indagati per epidemia colposa omissiva, consistente in una ipotetica mancata adozione di misure volte ad impedire che il Covid-19 colpisse il personale e i pazienti delle strutture"*<sup>13</sup>.

<sup>11</sup> ARDIZZONE, *Incolunità pubblica*, *Digesto pen.* p. 251.

<sup>12</sup> Si vedano GRASSO, *Il reato omissivo improprio*, p. 155 ss.; PALAZZO, *Corso di diritto penale*, p. 155.

<sup>13</sup> Procura di Milano, 25 febbraio 2022.

Il primo (e unico) specifico precedente giurisprudenziale su vicende correlate al coronavirus è risalente al 2021<sup>14</sup>: la Suprema Corte aderiva all'orientamento secondo cui *"in tema di delitto di epidemia colposa, non è configurabile la responsabilità a titolo di omissione in quanto l'art. 438 cod. pen., con la locuzione 'mediante la diffusione di germi patogeni', richiede una condotta commissiva a forma vincolata, incompatibile con il disposto dell'art. 40, comma secondo, cod. pen., riferibile esclusivamente alle fattispecie a forma libera"*.

Nel settembre 2024, tuttavia, la Quarta Sezione della Suprema Corte di Cassazione rimetteva la questione alla Sezioni Unite<sup>15</sup>, sulla base di due direttrici che hanno condotto i giudici di legittimità a interrogare le Sezioni Unite. *In primis*, si legge nell'ordinanza, *"il termine 'diffondere' è espressione dal significato molto ampio che può ricomprendere le forme più diverse, non necessariamente implicanti un agire naturalistico positivo in quanto si può diffondere anche 'lasciando che si diffonda'"*.

Si tratta di un argomento non particolarmente persuasivo che, anzi, depone a ben vedere nel senso inverso di quanto sostenuto dai Giudici nomofilattici, come si vedrà in dettaglio nel prosieguo.

L'ordinanza di rimessione prosegue rilevando come sarebbe *"mutato [il] contesto storico e sociale in cui si trova ad operare l'odierno interprete rispetto al legislatore del 1930, al quale si presentava lo spargimento di germi come prioritaria modalità di realizzazione del reato sul versante doloso; mentre è palese l'attuale rilevanza della gestione del rischio sanitario che si correla a condotte inosservanti per lo più colpose"*.

Come si vedrà a breve, le Sezioni Unite hanno aderito ad entrambi tali indicazioni ermeneutiche, con una pronuncia che "rivoluziona" la fisionomia della fattispecie applicativa dell'art. 438 c.p., aprendo spazi ad aree di comportamenti fino ad oggi rimaste estranee alla sfera penale.

### 3. Il "nuovo" orientamento espresso dalle Sezioni Unite.

Dopo aver ripercorso i contenuti dell'ordinanza di rimessione e le precedenti pronunce in materia, la sentenza principia il proprio percorso argomentativo analizzando il tenore letterale della fattispecie ed affermando a chiare lettere che tale norma non presuppone che la diffusione avvenga mediante "spargimento" degli agenti patogeni.

La tesi che qualifica il reato come "a forma vincolata", prosegue la Corte, deriverebbe da un'eccessiva valorizzazione dei lavori preparatori, in cui *"si giustificava l'introduzione del delitto con il fine di impedire che l'autore del fatto si potesse valere del 'possesso' dei germi onde cagionare, attraverso il loro*

<sup>14</sup> Cass. pen., Sez. IV, Sent. n. 20416/2021, pubblicata in questa rivista, [ivi](#).

<sup>15</sup> Cass. pen., Sez. IV, Ord. n. 42614/2024, pubblicata in questa rivista, [ivi](#).

*spargimento, l'epidemia*", atti para-legislativi che tuttavia non possono vincolare l'interprete secondo un preciso orientamento della Suprema Corte. Tale argomentazione, appiattita sull'ordinanza di rimessione, sembra francamente poco convincente (oltre che tautologica), non fornendo una risposta efficace – che trovi fondamento, ad esempio, in una analisi etimologica del verbo utilizzato dal legislatore – al perché il termine "diffusione" possa contemplare anche condotte passive.

Al contrario, sembra proprio il tenore letterale della locuzione "diffondere" a richiedere una condotta attiva da parte dell'agente: tale verbo deriva dal latino "*diffundere*", composto a sua volta dalla locuzione "*dis*" – che conferisce l'idea di una cosa che si separa<sup>16</sup> – e "*fundere*", che significa "*spargere intorno per largo spazio*"<sup>17</sup>.

Stando quindi alla *littera legis*, viene difficile immaginarsi un'attività di "spargimento" che possa configurarsi in assenza di un'azione dell'agente e, al contrario, a causa di una sua mera inerzia.

Depone in tal senso anche una considerazione di natura sistematica: ogni volta che il legislatore ha inteso estendere il più possibile la tutela penalistica e sanzionare qualsiasi condotta produttiva di un determinato evento, lo ha fatto con una formulazione della fattispecie che non prevedeva specifiche modalità di comportamento (e, quindi, con reati a forma libera).

Il pensiero corre naturalmente alla fattispecie di lesioni colpose, che sanziona "semplicemente" chiunque cagioni ad altri una lesione personale. A mente di ciò, se il legislatore avesse ritenuto di punire nel caso di specie anche condotte di natura omissiva, avrebbe senz'altro formulato l'art. 438 c.p. omettendo la locuzione "*mediante la diffusione di germi patogeni*" (su questo si tornerà dopo).

La sentenza delle Sezioni Unite entra poi nel "cuore" dell'argomentazione, rilevando che, in definitiva, è la struttura della norma a qualificarla in realtà come reato a forma libera causalmente orientato.

Infatti, sarebbe la precisa disposizione di soggetto ("chiunque"), verbo ("cagioni") e oggetto ("un'epidemia") a qualificare la "*diffusione di germi patogeni come una descrizione dell'evento del reato e non della condotta*".

In altre parole, rilevato che tale locuzione si trovi successivamente al predicato e non al verbo, la stessa sarebbe una mera descrizione dell'evento epidemico e non costituirebbe la modalità secondo cui la condotta sanzionata debba essere attuata.

Tuttavia, anche provando a "invertire gli addendi" il risultato non sembra essere diverso: appare francamente difficilmente sostenibile che, se la lettera della norma avesse recitato "*chiunque cagioni mediante la diffusione di agenti*

---

<sup>16</sup> Così secondo il Dizionario Etimologico edito da Treccani.

<sup>17</sup> Così secondo l'Enciclopedia Treccani.

*patogeni un epidemia*", il reato, aderendo alla prospettazione della Corte, si sarebbe invece qualificato come "a forma libera".

A mente di quanto appena detto, se si aderisse alla tesi dei Giudici Supremi, ci troveremmo in realtà di fronte a una tautologia; il legislatore avrebbe infatti ritenuto di specificare una circostanza di per sé ovvia, ovvero che un'epidemia sia caratterizzata da una propagazione di agenti patogeni.

In sintesi, non si capisce in quale modo, diverso dalla "diffusione di germi patogeni", potrebbe cagionarsi un'epidemia.

In ogni caso, quella offerta dalla pronuncia in esame è un'interpretazione che disattende le proprie premesse: se da un lato, così ci dicono le Sezioni Unite, è errato fornire eccessiva importanza a quanto si legge nei lavori preparatori della norma, non si comprende come, dall'altro lato, si possa formulare un ragionamento basato esclusivamente sul mero ordine linguistico dei sintagmi che la compongono, posto che il tenore letterale di una fattispecie altro non è che l'espressione formale proprio dei lavori preparatori tanto osteggiati dalla pronuncia in commento<sup>18</sup>.

Da ultimo, per avvalorare la propria tesi, la pronuncia rileva come sia necessario considerare anche il "*mutato contesto storico sociale*", nella misura in cui – a differenza di quando la fattispecie è stata introdotta nel codice – "*nell'attuale, complesso, contesto socio scientifico tecnologico i risvolti dell'epidemia evocano sempre più i profili di gestione del rischio sanitario e si relazionano a condotte quasi esclusivamente inosservanti e perlopiù colpose che, con la lettura riduttiva di cui sopra, finirebbero, in realtà, per non venire mai sanzionate*", con la conseguenza che "*tale norma avrebbe un'applicazione concreta del tutto risibile e marginale, relegandola a casi di scuola, statisticamente ridottissimi*".

Ebbene, come già anticipato sopra, si ritiene non possa essere certo l'interpretazione ermeneutica a doversi adattare al "*mutato contesto storico e sociale*", ma senz'altro il contrario, non competendo ai giudici nomofilattici il ruolo di decisore politico criminale in una sorta di distorsione dei poteri dello Stato, che comporta una potenziale violazione del principio costituzionale di tassatività, che deve permeare l'ordinamento penalistico.

In altri termini, la giurisprudenza sembra assumere il compito di colmare un presunto *gap* legislativo venuto a crearsi in funzione del *mutato contesto sociale*, attraverso un'opera interpretativa che sembra essere a tutti gli effetti

---

<sup>18</sup> La Suprema Corte "supera" le ulteriori questioni rilevate nell'ordinanza di rimessione spiegando, quindi, che la norma, nel porre l'accento sull'evento, più che sulla condotta, descrive un reato causalmente orientato a forma libera, suscettibile pertanto di essere convertito in una corrispondente fattispecie omissiva, con la conseguenza che non sarebbe necessario interrogarsi sugli altri temi prospettati ovvero sia quello della compatibilità tra i reati a condotta vincolata e la clausola di equivalenza di cui all'art. 40 cpv c.p.

una (vietata) analogia interna in materia penale, mascherata da interpretazione estensiva<sup>19</sup>. Come già osservato da attenta dottrina sul punto, sarebbe profondamente sbagliato “*flettere le categorie del reato in funzione di esigenze repressive*”<sup>20</sup>, dovendosi piuttosto stimolare un intervento legislativo.

In definitiva, la pronuncia in esame stravolge quella che è la *littera legis*, “spostando” a evento del reato ciò che per le pronunce precedenti consisteva nella descrizione delle modalità della condotta, evitando così di dirimere il contrasto giurisprudenziale e finendo per disorientare il cittadino rispetto al proprio comportamento.

Insomma, la pronuncia in esame lascia alquanto perplessi, facendo trapelare dalla lettura degli elementi argomentativi utilizzati una forzatura interpretativa che, con una sorta di giudizio induttivo al contrario, parte da una conclusione già tratta e, successivamente, ne individua i fondamenti argomentativi.

#### 4. Conclusioni: misure efficaci di gestione del rischio.

In conclusione, auspicando naturalmente che non si ripeta una situazione come quella accaduta nel 2020, non si può non prendere atto del fatto che il rinnovato campo applicativo del reato di epidemia colposa vada ad ampliare sensibilmente l’area del “penalmente rilevante”, imponendo così alcune riflessioni ai dirigenti sanitari che si trovano a dover fronteggiare ulteriori e rinnovate responsabilità.

Se nelle vicende processuali nate nel periodo pandemico, di cui si è detto sopra, in ottica difensiva si poteva – a ragion veduta – rilevare, da un lato, la non prevedibilità dell’evento lesivo, stante l’inedito contesto del fenomeno “coronavirus”, e, dall’altro lato, la non evitabilità dello stesso (dovuta alla potenza espansiva del virus), tali osservazioni difficilmente potrebbero oggi trovare accoglimento.

Da questo punto di vista i presidi di sicurezza adottati in via emergenziale potranno (e dovranno) trovare oggi uno stabile e duraturo accoglimento nelle attività di gestione del rischio in ambito sociosanitario, naturalmente in un’ottica di efficienza, efficacia e di approccio *risk based*.

Da questo punto di vista, si pensi alle misure di *triage* – che potranno dare evidenza di eventuali segnali di allarme rispetto a potenziali soggetti contagiati – e di contingentamento degli accessi alle strutture; oppure, ancora, alla gestione degli approvvigionamenti di dispositivi di protezione

<sup>19</sup> Sul tema si rinvia a MANNA, *L’epidemia colposa al vaglio delle Sezioni Unite*, in *Sistema Penale Web*, 23 settembre 2025.

<sup>20</sup> ZIRULIA, *Rimessa alle Sezioni Unite la questione della configurabilità dell’epidemia in forma omissiva. Analisi dell’ordinanza e brevi considerazioni di ordine sistematico*, in *Sistema Penale Web*, 10 gennaio 2025.

individuale, tutti presidi finalizzati a prevenire – *rectius* ridurre al minimo – il rischio che entri o si espanda all'interno della struttura un agente patogeno, la cui diffusione (oggi anche mediante omissione) possa portare ad una contestazione del reato di epidemia.